



Al Ministro dell'istruzione e del merito

Immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159

- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*” – come modificato dall'articolo 20, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dall'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 - che, all'articolo 1-bis, commi 1 e 2, autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito “*a bandire, entro l'anno 2024, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025*” e, contestualmente, una procedura straordinaria alla quale è assegnato il restante 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il medesimo triennio scolastico e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito;
- VISTO in particolare il comma 2-bis della medesima disposizione, che prevede che “*Per l'anno scolastico 2025/2026 le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili*”;
- VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante “*Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*”;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*”, ed in particolare l'articolo 39, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”;



Al Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *“Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto- legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;
- VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante *“Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”* e, in particolare, l'articolo 2, commi 411 e seguenti;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell'ordinamento militare”* e, in particolare, gli articoli 678, comma 9, e 1014;
- VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che, all'articolo 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati, cd. *“GDPR”*;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, recante: *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;
- VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 1 comma 9-bis;
- VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 99, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'articolo 4, comma 8-bis;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante *“Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 12 agosto 2024, recante *“Immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica ai sensi*



Al Ministro dell'istruzione e del merito

dell'art.1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante 'Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti', convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159", per l'a.s. 2024/25;

VISTA l'Intesa tra il Ministro dell'istruzione e del merito e il Presidente della Conferenza episcopale italiana n. 1 dell'11 gennaio 2024, concernente la *"Procedura concorsuale per la copertura dei posti di insegnamento della religione cattolica ai sensi del comma 1 dell'art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 9 del 19 gennaio 2024, recante *"Disposizioni concernenti le procedure concorsuali straordinarie riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come sostituito dall'articolo 47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.79, e successivamente modificato dall'articolo 20, comma 6, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 maggio 2024, n. 103, pubblicato in data 5 novembre 2024 sul Portale del Reclutamento (inPA), recante *"Procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 maggio 2024, n. 104, pubblicato in data 5 novembre 2024 sul Portale del Reclutamento (inPA), recante *"Procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159"*;

VISTO il decreto direttoriale 29 maggio 2024, n. 1327, pubblicato in data 3 giugno 2024 sul Portale del Reclutamento (inPA), recante *"Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria ai sensi del comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159"*;

VISTO il decreto direttoriale 29 maggio 2024, n. 1328, pubblicato in data 3 giugno 2024 sul Portale del Reclutamento (inPA), recante *"Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159"*;



Al Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;
- CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024 sono state autorizzate, per l'anno scolastico 2024/2025, n. 406 assunzioni di insegnanti di religione cattolica;
- CONSIDERATO che il numero dei posti banditi per l'insegnamento della religione cattolica con le procedure ordinarie e straordinarie è pari rispettivamente a 1.928 e 4.500 unità, per un totale di 6.428 posti;
- CONSIDERATO che il numero complessivo dei posti vacanti e disponibili, risultanti al sistema informativo all'esito delle operazioni di mobilità, per l'insegnamento della religione cattolica, per l'anno scolastico 2025/2026 è pari a 3.714 unità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e a 4.336 unità nella scuola secondaria di I e II grado, per un totale di 8050 posti vacanti;
- VISTA la richiesta al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro per la Pubblica Amministrazione, formulata con nota prot. n. 97350 dell'11 giugno 2025, di autorizzazione alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2025/2026 di 6.022 unità di personale per l'insegnamento della religione cattolica, risultanti dal numero dei posti banditi con le procedure ordinarie e straordinarie per un totale di 6.428 posti, da cui sono state detratte 406 unità, corrispondenti al numero delle assunzioni autorizzate per l'a.s. 2024/2025;
- CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota prot. n. 29579 del 2 luglio 2025, ha ritenuto di poter dar seguito alla richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo per un numero di posti pari a 6.022 unità, per l'anno scolastico 2025/2026;
- PRESO ATTO della tempistica di svolgimento delle procedure concorsuali ordinarie, che non consente l'approvazione delle relative graduatorie entro il 31 agosto 2025;
- RESA l'informativa alle organizzazioni sindacali in data 8 luglio 2025,

DECRETA

Articolo 1

(Ripartizione del contingente)

1. Per l'anno scolastico 2025/2026 le immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in quanto il concorso bandito ai sensi del comma 1 del medesimo decreto-legge è ancora in fase di espletamento. Nell'ambito del reclutamento relativo agli anni scolastici successivi le procedure assunzionali terranno conto delle conseguenti compensazioni a vantaggio dei vincitori delle procedure concorsuali ordinarie, nei limiti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il contingente complessivo di n. 6022 assunzioni a tempo indeterminato, corrispondente al numero dei posti banditi con le procedure ordinarie e straordinarie di cui all'articolo 1-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, al netto delle 406 assunzioni autorizzate per l'a.s. 2024/2025 di cui in premessa, è



Al Ministro dell'istruzione e del merito

ripartito, come da tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, in contingenti regionali.

3. Ogni contingente regionale è ripartito in due distinti contingenti corrispondenti ai due ruoli regionali previsti dall'articolo 1 della legge 18 luglio 2003, n. 186.

Articolo 2

(Assunzione a tempo indeterminato del personale)

1. Nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica è definito dal competente Direttore dell'ufficio scolastico regionale, a livello di ciascuna diocesi.
2. Le assunzioni sono disposte utilizzando le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreti direttoriali n. 1327 e n. 1328 del 29 maggio 2024.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale invierà all'Ordinario diocesano competente per territorio l'elenco dei nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per l'assunzione a tempo indeterminato, al fine di verificare il possesso dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica.
4. Acquisita la comunicazione relativa alla verifica dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente per territorio, si procederà all'intesa con il medesimo Ordinario diocesano sull'assunzione di ciascun insegnante e alla stipula del contratto a tempo indeterminato.
5. Qualora il territorio di competenza di una diocesi insista su più regioni, la competenza alla stipula del contratto a tempo indeterminato per i posti delle scuole comprese in detto territorio, da disporre d'intesa con l'ordinario diocesano competente, spetta al Direttore dell'ufficio scolastico regionale nel cui ambito territoriale sono situate le stesse sedi scolastiche.
6. Le assunzioni in ruolo si effettuano esclusivamente sui posti che risultano vacanti e disponibili in organico di diritto di ciascuno dei due ruoli.
7. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, agli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
8. Al personale assunto a tempo indeterminato è assegnata una sede provvisoria condizionatamente al superamento, con esito positivo, del percorso di formazione e periodo annuale di prova.
9. Gli esiti dell'individuazione sono comunicati a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale ai docenti e alle scuole interessate; degli esiti dell'individuazione viene altresì data pubblicazione da parte degli Uffici all'albo *on line*, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 3

(Disposizioni di spesa)

1. Gli oneri discendenti dal presente provvedimento sono da imputare sui capitoli i 2149, 2154, 2155 e 2156 piani gestionali 02 e 04 e sui capitoli (IRAP) 2127, 2128. 2140 e 2145, piano gestionale 01.
2. Il presente decreto sarà inviato, per il visto e la registrazione alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il



Al Ministro dell'istruzione e del merito

Ministero dell'Istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara